

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/270/UE sono così modificati:

- 1) nell'allegato I, sezione 1, punto 3), il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
  - «a) deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi segno di infestazione da tali organismi e contenenti non più dello 0,1 % di terra.»;
- 2) l'allegato II è così modificato:
  - a) la sezione 1 è così modificata:
    - i) al punto 1), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
      - «a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui sono stati confermati la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate, nonché i campi in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e»;
    - ii) i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
      - «3) Per definire le zone infestate e le "zone tampone" gli Stati membri devono considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati e la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.
      - 4) Se la presenza di un organismo specificato o i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate sono confermati al di fuori della zona infestata, la delimitazione della zona infestata e della "zona tampone" deve essere riveduta e modificata di conseguenza.
      - 5) Qualora in base alle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non vengano rilevati né l'organismo specificato né i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate per un periodo di due anni in una zona delimitata, lo Stato membro interessato deve confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. È tenuto a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.»;
  - b) nella sezione 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:
    - «2) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati o dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante idonee ispezioni.»;

18CE0545

